



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIII^A SEZIONE CIVILE
ORDINANZA

ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il Tribunale di Roma, XIII^a Sezione Civile, riunito in camera di consiglio del 15.12.2023, composto nelle persone dei magistrati:

dott. Alberto Michele Cisterna, Presidente

dott. Giorgio Egidi, Giudice Relatore

dott. Guido Garavaglia, Giudice *a latere*

ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento del 6 novembre 2023, con cui il G.U., addetto alla XIII^a sezione civile dell'adito Tribunale, dott. Vincenzo Giuliano, nella causa civile di primo grado nr. 287/2023 RGAC, ha accolto l'istanza, ex art. 649 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 20850/2022 (NRG. 69979/2022), "*limitatamente alla somma di € 396.000,00*" già corrisposta alla controparte, rigettando per il resto la medesima istanza e fissando l'udienza del 14 febbraio 2024 per il prosieguo.

promossa da

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO FONDO DI GARANZIA (C.F. 97472470588), con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 160, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Mario Marino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento n. 14, nello e presso lo studio dell'Avvocato Anselmo Barone (C.F. BRNLMN66D13 H501S) e dell'Avvocato Alessia Ciprotti (C.F. CPRLSS70P41H501J) che lo rappresentano e difendono, anche con poteri disgiunti, in forza di procura in calce al reclamo.

Reclamante

nei confronti della

"**CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – QUAS**", nella qualità di sottoscrittore unico e, quindi, unico avente causa del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato "*QUAS – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso*", precedentemente gestito da "*Castello SGR*" S.p.A. e liquidato alla data del 31.12.2022, con sede legale in Roma, Via Marco e Marcelliano n. 45 (00147),)C.F. 97068310586), in persona del

Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Brunetto Boco, rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, dall'Avv. Paolo Bordi e dall'Avv. Emanuele Li Puma del Foro di Roma, giusta procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e da considerarsi apposta in calce ex art. 83, comma terzo, c.p.c. (Allegato A), elettivamente domiciliata, nello e presso lo studio dei difensori, Via delle Quattro Fontane n. 20 (Studio Gianni & Origoni).

Reclamata

Premesso

Con decreto ingiuntivo n. 20850/2022 emesso, in data 01.12.2022, – su ricorso della *CASTELLO SGR S.p.A.* (dante causa dell'odierna reclamata “*CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – QUAS*”) – dal Tribunale di Roma, notificato il giorno successivo 02.12.2022, si intimava al CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – FONDO DI GARANZIA (*alias* il Fondo di garanzia) il pagamento senza dilazione, con la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., della somma di € 652.405,89, oltre spese di procedura (liquidate in € 4.200,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, IVA. e CPA., oltre alle successive occorrente);

A fondamento del ricorso monitorio, la “*CASTELLO SGR*” deduceva che:

- dal 4 novembre 2021, essa Società ricorrente gestiva il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo QUAS, in precedenza gestito da “*SORGENTE SGR*” S.p.A. (in prosieguo anche, *breviter*, “*Sorgente*”);
- con atto a rogito del notaio Nicola Cinotti di Roma dell'11 aprile 2013 (rep. 142531, racc. 5508), la “*SORGENTE SGR*” S.p.A. aveva acquistato dal “*Fondo Donatello – Comparto n. 8 David*”, nell'interesse e per conto del Fondo QUAS dalla stessa gestito, un immobile cielo-terra sito in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15;
- in vista della sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita, “*SORGENTE SGR*” S.p.A. aveva provveduto, su richiesta del notaio Nicola Cinotti, a corrispondere al medesimo notaio, oltre alle relative competenze professionali, la somma dovuta a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale da versare all'Erario;
- in data 16 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla “*SORGENTE SGR*” S.p.A. l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni n. 13/IT/012958/00/P001, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 396.000,00 – di cui € 297.000,00 a titolo di imposta ipotecaria ed € 99.000,00 a titolo di imposta catastale – in relazione al sopra richiamato atto di compravendita dell'11 aprile 2013, per il quale l'Erario intendeva provvedere al “*...recupero delle maggiori imposte dovute e non versate*” dal Notaio Nicola Cinotti al quale “*SORGENTE SGR*” S.p.A. aveva invece corrisposto i relativi importi per assolvere agli obblighi fiscali;

- nel gennaio del 2017, Sorgente aveva provveduto a depositare innanzi alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia dalla quale era scaturito il procedimento penale RGNR 3608/2017, definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 829/2019 emessa dal Tribunale Penale di Roma in data 16 aprile 2019 e divenuta irrevocabile in data 11 maggio 2019;
- in forza della suddetta sentenza di patteggiamento, il notaio Nicola Cinotti aveva ammesso di non aver provveduto al versamento delle imposte ipotecaria e catastale connesse all'atto di compravendita dell'immobile *de quo*, pur avendo regolarmente ricevuto da “SORGENTE SGR” S.p.A. l'importo necessario per procedere al relativo pagamento;
- tenuto conto della irrevocabilità della sentenza di patteggiamento in questione, in data 18 maggio 2020, “SORGENTE SGR” S.p.A. aveva formulato istanza di accesso al Fondo ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni “*per la somma di € 396.000,00 (trecentonovantaseimila/00) oltre a qualunque altro importo dovesse essere addebitato alla istante per fatto e causa attribuibile alla illegittima condotta del notaio Nicola Cinotti in relazione alla compravendita datata 11.04.2013 (rep. n. 142531/5508)*”;
- nell'istanza la società aveva rappresentato di aver impugnato l'avviso notificato dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma, instaurando un giudizio di cui - era in quel momento - pendente la fase dinanzi alla Cassazione;
- ricevuta l'istanza in questione, il Fondo aveva regolarmente avviato il procedimento istruttorio finalizzato all'esame della domanda ex art. 13 del Regolamento del medesimo Fondo;
- con comunicazione del 10 giugno 2020, il Fondo aveva rappresentato a “SORGENTE SGR” S.p.A. che “*vista la pendenza innanzi alla Corte di cassazione del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 15°, depositata il 6 maggio 2019, il Fondo di garanzia ritiene opportuno attendere la definizione del relativo giudizio prima di procedere a qualsiasi liquidazione di somme*”;
- in data 9 marzo 2022, la “CASTELLO SGR”, per il tramite di proprio legale, aveva comunicato di essere subentrata alla “SORGENTE SGR” nella gestione del Fondo QUAS e, richiamata l'istanza di accesso al Fondo inviata da Sorgente in data 8 maggio 2020, aveva trasmesso formalmente al medesimo Fondo copia dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 2808/22, con la quale era stata definitivamente accertata la legittimità della pretesa fatta valere dall'Agenzia delle Entrate in danno della Società contribuente, in conseguenza del mancato versamento delle imposte da parte del notaio Cinotti Nicola, invitando il Fondo a concordare modalità e tempistiche del pagamento delle somme a suo tempo richieste;
- in data 30 giugno 2022, la “CASTELLO SGR” aveva inviato “Atto di significazione e diffida” al Fondo diffidandolo a procedere al versamento dell'importo di € 652.400,01 [così calcolato: €

396,00,00 a titolo di imposta ipotecaria e catastale ed € 256.405,89 a titolo di sanzioni (€ 118.800,00) e interessi (€137.605,89)], liquidato dall’Agenzia delle Entrate nella cartella di pagamento n. 0972022005591478300, notificata alla Società in relazione al ridetto atto di compravendita per notar Cinotti;

- il 15 luglio del 2022, il legale del Fondo aveva comunicato alla “CASTELLO SGR” che le era stata riconosciuta la somma di € 396.000,00;

- la “CASTELLO SGR” aveva rifiutato l’offerta, ritenendo di aver diritto al rimborso integrale dell’anzidetto importo di € 652.405,89, importo che aveva frattanto corrisposto all’Erario al fine di scongiurare l’avvio di una procedura esecutiva;

- la “CASTELLO SGR”, ritenendo dovuti sia l’importo di € 396.000,00 richiesto dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta ipotecaria e catastale, sia l’ulteriore importo di € 256.405,89, liquidato a titolo di sanzione pecuniaria (€ 118.800,0) e di interessi (€ 137.605,89), in quanto entrambe le voci di danno “*costituiscono conseguenza immediata e diretta del comportamento fraudolento del notaio Nicola Cinotti e rappresentano un danno certo relativamente al quale sussiste il pieno diritto di Castello SGR di agire a miglior tutela degli interessi economici del Fondo QUAS dalla stessa gestito*”, agiva in sede monitoria per il riconoscimento del proprio credito, ritenuto “certo, liquido, esigibile, nonché fondato su prova scritta”, chiedendo e ottenendo l’emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo “*essendo fondato su documentazione sottoscritta dal debitore*”.

-avverso il predetto decreto ingiuntivo, come detto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Fondo proponeva tempestiva opposizione, chiedendo all’adito Tribunale di Roma di revocarlo e/o dichiararlo nullo ovvero annullarlo, previa sospensione e/o revoca della sua esecutorietà. L’opponente, in particolare, dopo aver evidenziato di aver pagato alla controparte l’importo di € 396.000,00, corrispondente alle imposte a suo tempo corrisposte dalla “CASTELLO SGR” al notaio (e da questi non versate), aveva dedotto la non debenza delle sanzioni e degli interessi liquidati dal Fisco a seguito dell’esito – sfavorevole alla contribuente – del contenzioso da questa instaurato avverso l’avviso di accertamento a suo tempo notificatole. Nel contraddittorio con la Castello, che si era costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e della istanza di sospensione, il G.U. addetto alla XIII sezione civile di Roma, con l’impugnata ordinanza, resa all’esito dell’udienza del 28 settembre 2023 e comunicata il 6 novembre successivo, accoglieva l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo proposta dal Fondo, ma limitatamente alla somma di € 396.000000, già versata all’opposta. In particolare, il GU., premesso che “*i gravi motivi possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione, ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale*

presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e financo alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso”, aveva ritenuto che “nel caso di specie, sotto entrambi i profili non sussistano i «gravi motivi» richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che non si ravvisano elementi da cui desumere che la convenuta opposta non sia in grado di garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione trattandosi di una solida SGR”.

- l'ordinanza, nella parte in cui non aveva accolto l'istanza del Fondo, era illegittima ed errata e doveva, pertanto, essere annullata o riformata

Ulteriormente premesso

Il Fondo di garanzia, con ricorso depositato il 16/11/2023, proponeva reclamo ex art.669 *terdecies* c.p.c. avverso la citata ordinanza, ritenendo la stessa, nella parte in cui non aveva accolto l'istanza del Fondo, illegittima ed errata;

sotto un primo profilo, il Fondo sottolineava l'ammissibilità del reclamo, in base al principio enunciato da Cass. n.3979/2012, secondo cui la possibilità di ricostruire l'ordinanza *de qua* come “*provvedimento di natura lato sensu cautelare, consente di applicare la normativa sul c.d. procedimento cautelare uniforme*” e, dunque, anche la previsione dell'art.669 *terdecies* c.p.c.;

evidenziava poi, così come avvertito anche dallo stesso G.U., che la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, già concessa ai sensi dell'art.642 c.p.c., ben poteva essere disposta, a prescindere dalla sussistenza del *periculum*, in ragione della presumibile fondatezza dell'opposizione e finanche estendersi alla ritenuta illegittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso;

nella considerata fattispecie, in relazione alla debenza degli importi liquidati dal Fisco a titolo di sanzioni ed interessi (e costituenti l'unica ragione di credito su cui permaneva un contrasto tra le parti), riteneva il Fondo reclamante che non ricorresse alcuna delle condizioni previste dall'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutività; in particolare, - contrariamente a quanto dedotto dalla società opposta nel ricorso monitorio (che l'aveva indicato come unico presupposto per la concessione dell'esecutività) – non sussisteva alcun documento, sottoscritto dal Fondo, comprovante l'anzidetta ragione di credito, la cui configurabilità, al contrario, il medesimo Fondo aveva sempre radicalmente contestato;

non essendo stata raggiunta, né in sede monocratica, né in fase oppositoria, la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato (per la parte ancora in contestazione), l'istanza del Fondo era da considerarsi meritevole di accoglimento;

in altri termini, la sussistenza della ragione creditoria avversaria non poteva dirsi provata perché, almeno limitatamente alle sanzioni e agli interessi, dipendeva dalla soluzione della questione di diritto

incentrata sulla interpretazione dell'art.21 Legge Not. e dell'art. 1227 cod. civ.; in particolare, tale complessa questione poteva essere accertata dal giudice solo all'esito della definizione del giudizio di opposizione;

tra gli altri aspetti, evidenziava il reclamante come l'art.11, comma 4, del Regolamento secondo cui: *“Non può essere domandato al Fondo il ristoro di danni, che non si siano già verificati alla data della richiesta con particolare riguardo agli interessi, anche legali, ancora non maturati a tale data”*, rendesse in sé dubbia la risarcibilità di tale voce accessoria, componente fondamentale dello (asserito) debito residuo ancora controverso.

Con comparsa depositata in data 7.12.2023, si costituiva la reclamata *“CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – QUAS”* (subentrata alla *“CASTELLO SGR”*), contestando il reclamo, in quanto manifestamente inammissibile e, comunque, del tutto infondato nel merito.

Invero, secondo la reclamata *“CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI – QUAS”*, - così come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito – il reclamo doveva ritenersi manifestamente inammissibile, in ragione, per un verso, del fatto che l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. era espressamente definita *“non impugnabile”*; dall'altro lato, perché tale ordinanza non aveva natura cautelare e, quindi, non poteva trovare applicazione l'art. 669 *quaterdecies* c.p.c.

Nel merito, il decreto ingiuntivo della cui provvisoria esecutività Parte reclamante si doleva, era poi, sempre secondo l'opposta, stato del tutto correttamente emesso in forma immediatamente esecutiva, trattandosi di credito derivante da una questione documentale che poteva essere agevolmente decisa in via monitoria sulla base della semplice interpretazione di quanto previsto dagli articoli 21 e ss. della legge 16 febbraio 1913, n.89 che disciplinava i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia.

Inoltre, non poteva essere addebitata, ex art. 1227 cod. civ., ad essa reclamata la scelta di aver impugnato l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria, essendo anzi suo obbligo quello di tentare di contenere il danno derivante dall'illecito del notaio rogante contestando le pretese tributarie, in base a una *causa petendi* che, in base ad un giudizio *ex ante*, aveva ragionevoli probabilità di essere accolta.

All'udienza cartolare del 15.12.2023, le Parti depositavano regolarmente le note a trattazione scritta, riportandosi alle precedenti difese e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito.

All'esito, la causa veniva tenuta a riserva e decisa con la seguente ordinanza.

* * *

Sulla reclamabilità dell'ordinanza di rigetto ex art. 649 c.p.c.

Al riguardo, il Collegio ritiene che l'orientamento della giurisprudenza di merito, contrario all'ammissibilità del reclamo, non sia condivisibile alla luce di un'interpretazione complessiva e sistematica, costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, tenuto conto anche

dell'evoluzione delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale (nr. 202/2023), secondo cui *“vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.”*.

Invero, il reclamo è previsto, in via generale, nei procedimenti adottati in camera di consiglio di cui all'art. 739, primo comma, cod. proc. civ.; il reclamo contro i provvedimenti cautelari (inizialmente limitato ai soli provvedimenti di accoglimento) è stato esteso anche ai provvedimenti di rigetto; è reclamabile anche l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso (art. 703 cod. proc. civ.); l'estensione dell'area della reclamabilità di provvedimenti non ricorribili per Cassazione ha poi registrato un significativo ampliamento anche nella recente riforma processuale, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che, all'art. 3, comma 13, lettera d), ha previsto il rimedio del reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso provvedimenti finanche privi di natura cautelare, come le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda rese nel corso del giudizio ordinario di cognizione pronunciate ai sensi degli artt. 183-bis e 183-ter cod. proc. civ.; ed ancora, l'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ. prevede espressamente che contro l'ordinanza che decide l'istanza di sospensione del processo esecutivo è ammesso il reclamo cautelare disciplinato dall'art. 669-terdecies, cod. proc. civ.; le S.U. della Corte di Cassazione (nr. 19889/2019) hanno esteso *“la possibilità di impugnare il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione pre-esecutiva (opposizione al precetto) abbia deciso sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiarendo che il principio sancito dall'art 624 c.p.c è, in ogni caso, applicabile anche al provvedimento di sospensione in ambito pre-esecutivo nonostante l'ambiguità della norma, atteso che il legislatore, qualora avesse voluto porre un divieto, lo avrebbe certamente posto in maniera espressa.*

Oltre al sempre maggiore ampliamento dell'area di reclamabilità dei provvedimenti, deve poi rilevarsi come la norma di cui all'art. 649 c.p.c. non stabilisca un divieto espresso alla reclamabilità dell'ordinanza di rigetto; ed, infatti, l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. è espressamente qualificata come *“non impugnabile”* (e conseguentemente anche *non modificabile né revocabile* dal giudice che l'ha pronunciata ex articolo 177 comma 3 numero 2 c.p.c.) solo laddove venga *“sospesa”* la provvisoria esecuzione, non già – come nel caso in esame - allorché l'istanza sia rigettata e confermata l'esecutività del decreto (*“Il giudice istruttore... può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto”*); specularmente, l'ordinanza ex articolo 648 c.p.c. è definita come *“non impugnabile”* (e quindi non modificabile, né revocabile), solo laddove venga concessa la provvisoria esecuzione, non già allorché la richiesta venga

rigettata (“*Il giudice istruttore... può concedere... con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto*”).

In sostanza, la non impugnabilità è normativamente prevista solo laddove il provvedimento venga ad incidere, in senso positivo o negativo, sull’esecutività del decreto ingiuntivo opposto (nel caso di cui all’art. 648 c.p.c., concedendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era privo; nel caso di cui all’art. 649 c.p.c., sospendendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era munito ex art. 642 c.p.c.).

Nulla è, invece, statuito in ordine al mero rigetto e, cioè, in ordine al provvedimento di non concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ovvero di non sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. (i quali, quindi, non incidono direttamente sull’esecutività del titolo).

Una volta esclusa l’esistenza di un espresso divieto di legge (cfr., in tale senso, anche Tribunale di Reggio Emilia 15 luglio 2022), deve poi evidenziarsi che, a supporto della tesi della reclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 649 c.p.c., milita innanzitutto il carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme che, secondo la Corte costituzionale (nr. 26/2010), esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla *medesima ratio*; è quindi che il diritto della parte istante a contestare le statuizioni di provvedimenti di rigetto inidonei alla formazione del giudicato, e che tuttavia determinano a carico della stessa un pregiudizio a diritti - sostanziali o processuali - del medesimo, costituisce una componente essenziale ed insopprimibile del diritto di difesa, in quanto si tratta di misure che non sono sottoposte ad alcuna ulteriore forma di controllo, neppure in sede di legittimità (sentenza n. 89 del 2021).

In terzo luogo, non appare revocabile in dubbio che il provvedimento di cui all’art. 649 c.p.c. (con cui il Giudice, sul solo presupposto della configurabilità di “*gravi motivi*”, sospende o meno la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo) abbia carattere e funzione cautelare, così come, peraltro, riconosciuto espressamente dalla Corte di cassazione (nr. 3979/2012) e dalla Corte costituzionale (nr. 137/1984, n. 295 del 1989, nr. 65/1996). Tale natura cautelare del provvedimento in questione consente e giustifica, dunque, l’applicazione della normativa sul procedimento cautelare uniforme, ivi compreso anche l’art. 669 *terdecies* c.p.c. sul reclamo. In altri termini, dalla “natura cautelare” del provvedimento *de quo*, deve conseguire, in quanto non esclusa espressamente dalla legge o comunque incompatibile, l’applicabilità del rito cautelare uniforme, ivi inclusa la possibilità di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c..

Neppure appare conferente il richiamo di Parte reclamata alla pronuncia della Corte costituzionale nr. 306/2007 che, infatti, si riferisce alla differente ipotesi dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Invero, con la pronuncia in questione, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma 2, c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità (e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità), dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.

La giustificazione di tale conclusione è stata ravvisata nel fatto che la norma censurata *“mira manifestamente ad indurre «l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento».* Tale funzione della norma esclude – ha ritenuto questa Corte (sentenza n. 65 del 1996) – *che possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che “stabilizza”, fino all'esito del giudizio di opposizione, il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti lato sensu cautelari di esso comportino necessariamente l'applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme (e, in particolare, degli artt. 669-decies e 669-terdecies, cod. proc. civ.).* In particolare, già con la sentenza n. 137 del 1984, la Corte Costituzionale aveva evidenziato la peculiare funzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., rilevando che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è chiamato a valutare il *“fumus boni iuris”* del creditore tenendo conto, da un lato, delle prove da lui prodotte nella fase monitoria e, dall'altro lato, delle prove ovvero delle deduzioni offerte dall'opponente, e quindi comparando *«l'intensità probatoria»* degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto. Dunque, secondo la Corte costituzionale, l'ordinanza di cui all'art. 648 comma 2 c.p.c. viene emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti, non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità; ed, ancora, secondo altra analoga pronuncia (nr. 428/2002), *“rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile da questa Corte, disciplinare il provvedimento concessivo della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in modo tale da indurre l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e*

pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento”.

Invero, proprio il prevalere di tale funzione di sollecitare il contraddittorio (e d'indurre l'opponente ad una particolare esaustività dell'opposizione) rispetto alla natura latamente cautelare dell'ordinanza *ex art. 648 cod. proc. civ.* escluderebbe, secondo le pronunce in questione della Corte costituzionale, l'irragionevolezza della sua non impugnabilità/revocabilità.

L'ordinanza di rigetto di cui all'art. 649 c.p.c., subordinata alla sola verifica dell'esistenza di “*gravi motivi*”, non svolge invece analoga specifica funzione, ma ha natura e struttura prettamente cautelare, ragione per cui sarebbe irragionevole e non giustificato, ad avviso del Collegio, escludere l'applicabilità della clausola generale di reclamabilità di cui all'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ.

In definitiva, la natura e struttura prettamente cautelare dell'ordinanza di rigetto di cui all'art. 649 c.p.c.; il carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme che esprimono principi generali dell'ordinamento; l'assenza di un espresso e chiaro divieto normativo; l'esigenza di garantire il pieno diritto di difesa (trattandosi di misure non soggette ad alcuna altra forma di controllo, neppure in sede di legittimità) portano, nel loro complesso, a ritenere, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, che non vi siano concrete ragioni per escludere la reclamabilità del provvedimento in esame, in modo da poter ottenere una riforma del primo provvedimento qualora si constati che le ragioni che lo avevano giustificato o erano *ab origine* insussistenti o sono successivamente venute meno; in particolare, proprio l'assenza di un espresso divieto legislativo (come detto, previsto solo per le ordinanze che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme *ex* articoli 648 e 649 c.p.c.) esime il Collegio dal dover sollevare un'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.c., onde verificare se l'assenza di un mezzo di gravame, avverso le pronunce *ex artt. 648 e 649 c.p.c.*, prese da un singolo giudice all'esito di una non piena istruttoria, sia in contrasto o meno con i principi costituzionali che regolano il giusto processo, alla luce anche dell'evoluzione delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale (nr. 202/2023), secondo cui “vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.”

Sul merito cautelare

Al riguardo, si deve premettere che – così come evidenziato anche nell'ordinanza reclamata - “*i gravi motivi*” possano *attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia*

di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e financo alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso".

Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, siano configurabili i "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. per due concomitanti ordini di ragioni.

Da un lato, si deve infatti evidenziare come, nella fattispecie in esame, non fossero configurabili i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ex art.642 c.p.c.

Invero, nel ricorso per ingiunzione, non vengono neppure indicate le ragioni della richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., se non la generica prospettazione che si trattava di un credito fondato su documentazione sottoscritta dal debitore, documentazione però neppure indicata; ugualmente, il decreto ingiuntivo opposto non contiene, al riguardo, alcuna motivazione a giustificazione della concessione della provvisoria esecuzione ("ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.").

Inoltre, non è presente in atti alcuna documentazione sottoscritta dal debitore (Il Fondo e/o il notaio Nicola Cinotti) che riconosca l'esistenza del credito ingiunto quanto alle sanzioni e gli interessi; al contrario, il Fondo di garanzia ha riconosciuto rimborsabili le sole somme di cui si era appropriato indebitamente il notaio (pari ad € 396.000,00), con esclusione invece di quelle dovute a titolo di sanzioni ed interessi, perché ritenute eziologicamente ricollegabili non direttamente al fatto-reato del pubblico ufficiale (e, quindi, non rientranti nel perimetro di garanzia previsto dalla legge notarile ex artt. 21 e 22 cit.), bensì alla libera ed autonoma scelta della Società creditrice (la "CASTELLO SGR") di non pagare il proprio debito tributario, ma di proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, nonostante il contrario orientamento di legittimità.

Dall'altro lato, rileva il Collegio che l'opposizione proposta dal Fondo (come detto, limitata alla sola debenza delle sanzioni e degli interessi) si fonda su un orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui «*il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.463, è responsabile di imposta, ma, come è stabilito dall'art.57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione*» (in termini: Cass. 18493/2010, Cass. 5016/2015, Cass. 15450/2019, Cass. 15627/2019, Cass. 17357/2020); in particolare, la Corte ha precisato che, in tema di riscossione dell'imposta in questione, permane il vincolo di solidarietà a carico delle Parti contraenti, anche nel

caso in cui il notaio rogante abbia ommesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (cfr. Cass. nr. 17357/2020).

A fronte di tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della mancanza di qualsivoglia possibile *periculum in mora* (non essendo certamente in dubbio la solvibilità del Fondo né apparendo configurabile un pregiudizio concreto a carico della reclamata “CASSA SANITARIA”, a fronte della solidità patrimoniale della stessa) – si ritiene che le ragioni poste alla base dell’opposizione al decreto ingiuntivo *de quo* (che implicano la soluzione di complesse questioni non solo di diritto, ma anche di fatto, quali, ad esempio, una più analitica ripartizione della somma residua tra sanzioni, interessi e altre spese, e l’individuazione dei diversi periodi di maturazione degli interessi), siano tali da integrare “i gravi motivi” di opportunità di cui all’art. 649 c.p.c. e, quindi, a giustificare la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Va in definitiva accolto il reclamo presentato dal CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO FONDO DI GARANZIA, con revoca parziale dell’ordinanza impugnata e pronuncia, ex artt.649 e 669 *terdecies* c.p.c., di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 20850/2022, emesso in data 01.12.2022 dal Tribunale di Roma, per tutte le somme di cui è ingiunto il pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, XIII^a Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati sopra indicati in epigrafe, pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:

- 1) accoglie il reclamo proposto dal CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO FONDO DI GARANZIA e, per l’effetto, revoca parzialmente l’ordinanza impugnata, ed ex artt.649 e 669 *terdecies* c.p.c., dispone la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 20850/2022, emesso in data 01.12.2022 dal Tribunale di Roma, per tutte le somme di cui è ingiunto il pagamento;
- 2) riserva la liquidazione delle spese della presente fase cautelare alla pronuncia di merito;
- 3) manda alla Cancelleria di comunicare alle Parti e per gli adempimenti di legge.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Presidente

dott. Alberto Michele Cisterna

Il Giudice Rel.

dott. Giorgio Egidi